

**Circolare del Capo del Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali 16 giugno 1998, n.
DSTN/2/12874**

Determinazione delle fasce di pertinenza fluviale di cui alla circolare 13/12/95 n. DSTN/2/22806.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Segretariato Generale

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali

ROMA, 16 giugno 1998 - Prot.: DSTN/2/12874

- *Al Ministero LL.PP. - Direzione Generale della Difesa del Suolo*
- *Alle Autorità di Bacino di rilievo Nazionale*
- *Alle Autorità di Bacino di rilievo Interregionale*
- *Alle Regioni*
- *Alle Province Autonome di Trento e Bolzano*
- *e, p.c., al Servizio Nazionale Dighe*

Oggetto: Determinazione delle fasce di pertinenza fluviale di cui alla circolare 13/12/95 n. DSTN/2/22806.

Sono pervenute al S.N.D. richieste di chiarimenti in merito all'interpretazione da dare alla circolare in oggetto laddove tratta delle manovre ordinarie degli organi di scarico.

La predetta circolare infatti, al punto B 2° capoverso, pone a carico dei concessionari - o proprietari di opere di sbarramento - l'obbligo di valutare la massima portata di piena transitabile in alveo a valle dello sbarramento contenuta nella fascia di pertinenza fluviale, come delimitata dalla competente Autorità di bacino ovvero, ove non costituita, dall'autorità competente per l'asta fluviale. La medesima circolare, al 5° capoverso, prescrive che la portata come sopra definita non debba essere superata nel corso delle manovre ordinarie degli organi di scarico.

La terminologia usata, il riferimento all'Autorità di bacino e la concomitanza con l'elaborazione da parte di alcune Autorità di bacino di Piani stralcio relativi al rischio idraulico, nei quali sono individuate fasce di aree inondabili da piene con diversi tempi di ritorno allo scopo di disciplinare l'uso del territorio, in modo da renderlo compatibile con la tutela del buon regime dei corsi d'acqua, ha in fase di applicazione generato alcuni dubbi.

Per dirimere tali dubbi bisogna fare riferimento alle attività che si vogliono disciplinare con la prescrizione di che trattasi.

Tali attività, infatti, riguardano manovre ordinarie degli organi di scarico e quindi non si riferiscono alle operazioni finalizzate a fronteggiare situazioni di emergenza connesse con la sicurezza della

diga o con eventi di piena ma a quelle riferibili al normale esercizio del serbatoio e che quindi, per loro natura, debbono generare, a seguito di manovre ordinarie, un deflusso che non provochi comunque danni a proprietà private.

Ne consegue che con il termine “pertinenza fluviale”, nel caso di specie, deve intendersi quella che comunemente è denominata “pertinenza idraulica” il cui utilizzo è disciplinato nel Capo VII del T.U. n° 523/904 che individua in metri 10 “dal piede dell’argine” la relativa ampiezza (*sull’argomento si precisa che il Consiglio di Stato, con parere n° 55 del 1/6/88, ha chiarito che con il termine argine non ci si riferisce al manufatto artificiale di contenimento della piena ma, più in generale, alla sponda del corso d’acqua*).

Da quanto sopra si desume che in generale, per alvei a sponde definite, l’Autorità cui spetta la manutenzione e la vigilanza sul corso d’acqua non debba procedere ad alcuna delimitazione essendo la pertinenza idraulica definita dalla norma.

L’unica attività da espletarsi riguarda gli alvei a sponde incerte per i quali, ai sensi dell’art. 94 del T.U. 523/904, l’Ingegnere Capo del Genio Civile competente - o il funzionario che nelle strutture regionali cui sono state trasferite le competenze idrauliche ha assunto le funzioni che la legislazione vigente assegna all’Ingegnere Capo - deve procedere all’individuazione delle linee di delimitazione dell’alveo demaniale da cui desumere l’ampiezza delle pertinenze idrauliche.

Sinteticamente si può quindi concludere che la portata da non superare nel corso delle manovre ordinarie degli organi di scarico è certamente quella esitabile dall’alveo demaniale (tenuto conto di quanto disposto dall’art. 1 della legge n° 37/94 ⁽¹⁾) e comunque contenuta nelle fasce di pertinenza idraulica come sopra definite.

Il Capo del Dipartimento Reggente
Dott. Ing. Giuseppe Batini

Note:

⁽¹⁾ Il testo dell’art. 1 della legge 5 gennaio 1994 n. 37, “*Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche*” è il seguente:

Art. 1

1. L’articolo 942 del codice civile è sostituito dal seguente:

“Art. 942. (Terreni abbandonati dalle acque correnti).

I terreni abbandonati dalle acque correnti, che insensibilmente si ritirano da una delle rive portandosi sull’altra, appartengono al demanio pubblico, senza che il confinante della riva opposta possa reclamare il terreno perduto.

Ai sensi del primo comma, si intendono per acque correnti i fiumi, i torrenti e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia.

Quanto stabilito al primo comma vale anche per i terreni abbandonati dal mare, dai laghi, dalle lagune e dagli stagni appartenenti al demanio pubblico”.